



*Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali*
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL
LAVORO

CIRCOLARE N. 12/2009



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza - Roma, 09/04/2009
Prot. 13 / SEGR / 0005112

Alle Direzioni Regionali del Lavoro

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro

Alla DG Attività Ispettiva

Alla DG Risorse Umane e Affari Generali

All'INPS - Direzione Generale
ROMA

All'INAIL - Direzione Generale
ROMA

Alla Regione Siciliana - Assessorato Lavoro
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Assessorato Lavoro
BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Assessorato Lavoro
TRENTO

e, p.c.

All'ASSORES
MILANO



**Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali**
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL
LAVORO

OGGETTO: autorizzazione all'esercizio dell'attività di ricerca e selezione del personale nonché di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi dell'art. 4 comma 2, del D. Lgs. 276/03.

Pervengono a questa Direzione Generale numerose istanze di possibile ampliamento dell'autorizzazione, in capo al medesimo soggetto giuridico, potenzialmente interessato all'esercizio di entrambe le attività di cui al combinato disposto agli artt.: 2, lett. c) e d); 4, comma 1, lett. d) ed e), comma 6; 5 commi 5 e 6 del D.Lgs. 276/03 nonché all' art. 4 comma 4 del D.M. 23 dicembre 2003.

Le predette istanze hanno sollecitato una riflessione della scrivente Direzione Generale, quale organo di amministrazione e controllo delle agenzie per il lavoro, ad una interpretazione più coerente con la vigente normativa in materia, al fine di operare una semplificazione che consenta ai soggetti autorizzati una più efficace operatività nel mercato del lavoro.

Già con la circolare 24 giugno 2004, n. 25 (reperibile sul sito www.lavoro.gov.it nella sezione "normativa") questo Ministero, peraltro, nell'intento di fornire alcuni chiarimenti sulle agenzie per il lavoro, soffermandosi in particolare sull'oggetto sociale, aveva avuto modo di precisare che: - "le attività di ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale non costituiscono oggetto sociale esclusivo della agenzia autorizzata alla specifica attività, a differenza di quanto accadeva nella normativa precedente. Da un lato è la stessa normativa che dispone ex lege la possibilità per le agenzie di svolgere diverse tipologie di attività". "D'altro lato, l'eliminazione dell'oggetto sociale esclusivo consente alle agenzie di affiancare alle attività autorizzate altre tipologie di attività, anche non soggette ad autorizzazione".

A ciò si aggiunga che l'art. 4, comma 6 del D. Lgs.276/03 e l'art. 4, comma 4 del D.M.23 dicembre 2003, prevedendo espressamente che "l'iscrizione alla sezione I dell'Albo comporta automaticamente l'iscrizione dell'agenzia alle sez. III, IV e V. L'iscrizione alla sezione III dell'Albo comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sez. IV e V", non esclude l'esercizio, da parte delle agenzie iscritte ad una delle due sezioni, IV e V, allo svolgimento di entrambe le attività richieste, né altrimenti precisa che l'ottenimento di una autorizzazione escluda la possibilità di rilascio dell'altra.

Al riguardo, questa Direzione Generale, su istanza di parte e previa istruttoria, verificata la sussistenza di tutti i requisiti prescritti ex lege, provvederà al rilascio della autorizzazione con riguardo ad entrambe le attività di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione professionale.

IL DIRETTORE GENERALE ad interim

Francesco Verbaro

